SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992 recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni immobili delle imprese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1992).
Pag. 54

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).
Pag. 54

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 12:

Cassa di risparmio in Bologna, società per azioni:

Gestione credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1992.

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 febbraio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1992, n. **186.**

Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000 milioni all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge enta in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1946):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 10 novembre 1989

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 16 maggio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4840):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'11 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 7 febbraio 1991 e 9 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 1946, *B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0187

LEGGE 12 febbraio 1992, n. **187.**

Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 22 ottobre 1965, e successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, è prorogata per ulteriori venti anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 914/1965 (Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle) è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il perido in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24».

— Il D.M. 1° ottobre 1965 ha riconosciuto la natura privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5230):

Presentato dall on. CERUTTI ed altri il 14 novembre 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 14 marzo 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 7 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 29 maggio 1991.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 12 giugno 1991 e approvato il 23 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3184):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0197

LEGGE 12 febbraio 1992, n. 188.

Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.

3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 33):

Presentato dai senatori RIZ e RUBNER il 2 luglio 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, l'8 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, l'11 giugno 1991.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 21 giugno 1991.

Esaminato dalla commissione 7ª, in sede deliberante, il 26 giugno 1991 e approvato il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6220):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, II, III e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0199

LEGGE 14 febbraio 1992, n. 189.

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione

autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purché nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tale caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laurati al loro turno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 52/1963 (Riordinamento del Corpo del genio aeronautico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — *Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.*

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3069):

Presentato dal Ministro della difesa (ROGNONI) il 25 novembre 1991.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6339):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 30 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 1° febbraio 1992.

92G0222

LEGGE 17 febbraio 1992, n. **190**.

Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), così come da ultimo modificato dalla legge n. 269/1991 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22. — In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte *in servizio e per causa di servizio*, compresi gli equiparati a dette categorie;

1-*bis*) *fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;*

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) *primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;*

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) *appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;*

7) vedovo o celibe con prole;

8) *figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di* handicap *che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;*

9) *unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;*

10) *primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;*

11) *primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;*

12) *vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.*

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2104):

Presentato dal sen. FRANZA ed altri il 22 febbraio 1990.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 13 marzo 1990, con pareri della commissione 1ª.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 22 maggio 1990.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 27 giugno 1990; 26 luglio 1990; 20, 26 settembre 1990 e approvato il 30 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6065):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 novembre 1991, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla IV commissione il 9 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0220

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191.

Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante «Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori», stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione così recita:

«Art. 1. — Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3122):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (GORIA) il 21 dicembre 1991.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 10 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6298):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 22 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XIII commissione il 23 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0227

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1992, n. 192.

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per le più immediate esigenze finanziarie relative ai programmi degli enti stessi, tenuto conto in particolare di quelle riguardanti la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono disposti i seguenti stanziamenti:

a) per l'anno 1991 è disposto un conferimento di lire 210 miliardi al Fondo di dotazione dell'IRI - Istituto

per la ricostruzione industriale, di cui lire 100 miliardi da destinare alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.

b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatture - EFIM.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0234

DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1992, n. 193.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli italiani all'estero e l'immigrazione, di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

1. Per l'erogazione di contributi alle regioni per le attività di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di ulteriori lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2. La metà delle somme stanziate al comma 1 è riservata a programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza.

3. L'entità del contributo di cui al comma 2 è determinata dal Comitato previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1990. A tal fine il Comitato deve tener conto, in particolare, delle strutture e dei servizi di prima accoglienza realizzati dalla regione, del complesso, dell'efficacia e della organicità degli interventi e dei servizi previsti e del numero dei soggetti interessati dal programma regionale presentato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale Comitato è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attività dei girovaghi».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, qualora venga proposta e notificata, entro

quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna anche non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti nei commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, sono espulsi dal territorio dello Stato.».

2. Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «Sono altresì espulsi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*quater*, sono altresì espulsi».

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«*5*-bis. Quando, ricorrendo lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale, si procede all'arresto dello straniero per uno dei delitti previsti dagli articoli 423 (incendio), 582 aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 (lesione gravissima), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 628 (rapina), 629 (estorsione) del codice penale, nonché per un delitto concernente le armi, per quello previsto dall'articolo 3, comma 8, del presente decreto, per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti fra quelli che precedono, il prefetto, a seguito di tempestiva comunicazione da parte degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, dispone con decreto motivato l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

5-ter. Quando si procede per uno dei delitti di cui agli articoli 572 e 591 del codice penale se commesso in danno di minori, ovvero per un reato aggravato ai sensi degli articoli 111 e 112, commi primo, n. 4, secondo e terzo, del codice penale, anche fuori dei casi di flagranza, il prefetto può disporre con decreto motivato l'espulsione dello straniero con accompagnamento immediato alla frontiera, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente. A tal fine, a cura della segreteria o cancelleria competente, è data comunicazione al prefetto della pendenza del procedimento.

5-quater. L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera è altresì disposta dal prefetto, con decreto motivato, in tutti i casi in cui lo straniero è entrato in territorio nazionale privo di un passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto, ove prescritto, in violazione delle disposizioni in materia di ingresso.».

Art. 5.

1. Nel comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*».

2. Nel comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «o senza» sono soppresse.

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«*12*-bis. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al dibattimento o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. All'atto del rientro, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione della misura di cui al comma 11. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.».

Art. 6.

1. Continua ad applicarsi l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel

testo anteriormente vigente, nei confronti degli stranieri che hanno commesso uno dei reati ivi indicati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano in riferimento ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0235

DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1992, n. 194.

Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991 finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato del corrispondente importo.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1;

d) riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro in 30 aprile 1992 al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico,

alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei limiti della sua disponibilità.

Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di

lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

2. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente legge-quadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con Istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nel complessivo limite di lire 140 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato.

2. La individuazione dell'importo massimo della quota annua di ammortamento utilizzabile dai comuni di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui)».

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0236

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1992, n. 195.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Occupazione d'urgenza

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 2.

Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 3.

Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici

1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale.

Art. 4.

Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differita al 31 dicembre 1992.

Art. 5.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. Il riferimento temporale indicato all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si intende esteso agli stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini del programma di cui all'articolo 1, primo comma, della legge medesima, a decorrere dall'anno finanziario 1992.

Art. 6.

Interventi per la torre di Pisa

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

Art. 7.

Consorzio del canale Milano-Cremona-Po

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 8.

Circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 376, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 9.

Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 10.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

Art. 11.

Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

Art. 13.

Progetti FIO

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 14.

Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della

durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.».

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

Disponibilità residue sul fondo comune regionale

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte	L.	70.467.474.000
Lombardia	»	125.757.417.000
Veneto	»	66.383.999.000
Liguria	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna	»	66.312.357.000
Toscana	»	58.355.178.000
Umbria	»	21.362.257.000
Marche	»	29.577.469.000
Lazio	»	77.314.262.000
Abruzzo	»	33.621.628.000
Molise	»	15,571.739.000
Campania	»	168.536.908.000
Puglia	»	119.729.620.000
Basilicata	»	30.653.135.000
Calabria	»	88.640.506.000
Totale	L.	1.000.000.000.000

Art. 16.

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

Art. 17.

Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in L. 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 18.

Rifinanziamento della Artigiancassa

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle

imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Art. 19.

Finanziamento del programma PRORA

1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992.

Art. 20.

Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria

1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui all'impresa sia imposto in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.

Art. 21.

Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione della Comunità europee

1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

2. I contributi, già previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonché al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato.

3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione di cui al comma 1, le attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite società partecipate, ivi comprese le attività di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento comprensiva di capitale e di interessi rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 23.

Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali, turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 24.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 25.

Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale trattamento non è cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con

stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.».

Art. 26.

Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in L. 60.000.000 per l'anno 1990 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a L. 125.000.000, a L. 53.000.000, a L. 47.000.000, a L. 40.000.000 e a L. 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 28.

Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, è differito di ulteriori novanta giorni.

Art. 29.

Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo.

Art. 30.

Teleporto del lavoro

1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 31.

Interventi urgenti in materia di lavoro portuale

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7 dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

Art. 32.

Emissioni inquinanti da nichel

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

Art. 33.

Norme per l'informazione al consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti di un anno.

Art. 34.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21

giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

Art. 35.

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

3. Entro la data di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 36.

Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 37.

Costituzione delle aree metropolitane

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 13 giugno 1992.

Art. 38.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, intervenute nel triennio.

Art. 39.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

Art. 40.

Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito come segue:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi.».

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le integrazioni da apportare con provvedimenti amministrativi previsti da norme vigenti.».

Art. 41.

Norme finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 18, 19 e 24 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0237

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 gennaio 1992.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'arteria in cavo a fibre ottiche: Catanzaro-Castrovillari.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successivè modifiche;

Considerato che il «Progetto 80», relativo al programma generale di sviluppo della rete nazionale in cavi a fibre ottiche, prevede fra l'altro la realizzazione dell'arteria Catanzaro-Castrovillari;

Visto i pareri favorevoli espressi dalla sez. II del Consiglio superiore tecnico P.T.A. nella 212ª adunanza del 12 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione nella 1842ª adunanza del 16 luglio 1991;

Visto il progetto relativo tra l'altro all'arteria di cui trattasi approvato con decreto ministeriale datato 19 luglio 1991;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indefferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione dell'arteria in cavo a fibre ottiche:

Catanzaro-Castrovillari interessante i comuni di: Catanzaro, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Sellia Marina, Cropani, Sersale, Botricello, Belcastro, Cutro, Crotone, Strongoli, Melissa, Cirò Marina, Cirò, Crucoli, Terravecchia, Cariati, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Crosia, Rossano, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cassano allo Jonio, Castrovillari.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazione alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: VIZZINI

92A0980

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1992.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404403 del 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1991 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1000

DECRETO 24 febbraio 1992.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404404 del 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 351, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1991 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 febbraio 1992.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1001

DECRETO 24 febbraio 1992.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404402 del 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 350, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1991 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1002

DECRETO 24 febbraio 1992.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404401 del 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 349, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1991 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1003

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre marzo-aprile 1992, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1992.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati enro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,40% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,90% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,20% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0953

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di marzo 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,95 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1992.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1992 è pari al 14,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0955

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre marzo-aprile 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvede in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1992, al 12,25%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1992, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0954

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo-aprile 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari per il bimestre marzo-aprile 1992, al 13,20%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1 30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,50% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,10% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0956

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%, per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1992, è pari al 12,25% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,50% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1992, al:

a) 12,25% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 12,50% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1992 per le operazioni di cui sopra è pari al:

1) 13,50% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;

2) 13,25% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;

3) 13,50% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0957

DECRETO 26 febbraio 1992.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero per il bimestre marzo-aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1992 è stato determinato nella misura del 13,40 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1992 è determinato nella misura del 13,55 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0958

DECRETO 26 febbraio 1992.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane per il bimestre marzo-aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto datà 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, nella misura del 12,85, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,40, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1992, nelle seguenti misure:

13,25% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,55% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Carrarese montaggio marmi e affini - C.C.M.M.A.», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara la società cooperativa «Carrarese montaggio marmi e affini - C.C.M.M.A.», con sede in Carrara (Massa Carrara), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carrarese montaggio marmi e affini - C.C.M.M.A.», con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito notaio dott. Giulio Faggioni in data 10 dicembre 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Ugo Tolaini, residente in via Monteverde, 12-*bis*, Carrara (Massa Carrara), è nominato commissario liquidatore.

Roma, 10 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0979

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Prato verde - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 giugno 1991, con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Prato verde - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Latina;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Prato verde - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Latina, costituita per rogito notaio dott. Orsini Mario, numero repertorio 115213, in data 20 luglio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Domenico Oropallo, residente in viale Italia, 7, Latina, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1004

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «General Coop - S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 marzo 1991, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «General Coop - S.r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «General Coop - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata, repertorio n. 18185 in data 29 luglio 1986, è posta

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ferdinando Emilio Abbate, residente in via dei Gladiatori, 12, Orte (Viterbo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1005

DECRETO 22 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.B. - Cooperativa edile bolognese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 17 febbraio 1992, effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.B. - Cooperativa edile bolognese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.B. - Cooperativa edile bolognese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Filiberti Giulio, repertorio n. 28674 in data 11 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Valle avv. Giovanni, residente in via Bambalioni, 6, Bologna;

Serra dott. proc. Luciano, residente in via Alidosi, 23, Bologna;

Franguelli dott. Ferdinando, residente in via Rodi, 5A, Ancona,

ne sono nomitati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1006

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1992.

Rettifica ai decreti ministeriali 17 novembre 1990 e 15 dicembre 1990 concernenti l'autorizzazione al centro San Pio X di Milano all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985, recante la disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche di risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1988, con il quale la casa di cura San Pio X di Milano veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985 alla installazione ed uso sperimentale di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, modello Gyroscan S5 da 0,5 Tesla della Philips S.p.a.;

Visto il proprio decreto 17 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1990 con il quale, in relazione al decreto ministeriale 20 gennaio 1988, autorizzava ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 il centro San Pio X di Milano all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S15 da 1,5 Tesla di fabbricazione Philips;

Rilevato che la intestazione del centro (S. Pio X) coincidente con quella della preesistente casa di cura ha indotto a ritenere, erroneamente, la comune identità dei destinatari dei provvedimenti sopra indicati;

Rilevato che il centro S. Pio X applicazioni di diagnostica per immagini e terapia S.r.l., con sede legale in via F. Nava, 31, Milano, è invece ente privato diverso dalla «Casa di cura S. Pio X» di Milano dell'ordine religioso per la provincia lombardo-veneta dei Padri Camilliani, con sede in via F. Nava, 31;

Vista la lettera n. 201316 datata 4 novembre 1991 con la quale l'assessore alla sanità della regione Lombardia notifica che il citato centro S. Pio X - applicazioni di diagnostica per immagini e terapia S.r.l., via F. Nava, Milano, non risulta essere mai stato autorizzato «a svolgere attività sanitaria di qualsiasi tipo» mentre nella sede di via F. Nava, 31, di Milano risulta autorizzata e convenzionata unicamente la «Casa di cura S. Pio X»;

Considerato che gli accertamenti preordinati al rilascio delle autorizzazioni sopra indicate da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono stati effettuati nella sede della casa di cura S. Pio X, unica autorizzata a svolgere attività sanitaria ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie;

Esaminata la relazione fornita dalla casa di cura S. Pio X datata 24 giugno 1991 concernente l'attività svolta in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1988 più volte citato, nel biennio 1988-1990, ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il precedente decreto 19 novembre 1990 intestando ora per allora la relativa autorizzazione prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 alla casa di cura privata S. Pio X di Milano dell'ordine religioso per la provincia Lombardo Veneta dei Padri Camilliani, con sede in via F. Nava n. 31;

Vista la nota n. 17933/G-3383/S del 23 gennaio 1992 con la quale la regione Lombardia conferma che solo la cennata casa di cura S. Pio X, già autorizzata ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, lo era alla data del 17 novembre 1990 e lo è tuttora in permanenza dei requisiti e dei presupposti previsti per legge;

Ravvisata per contro la necessità di annullare il decreto 15 dicembre 1990 per carenza dei requisiti e dei presupposti da parte del centro S. Pio X S.r.l., con sede legale in via F. Nava n. 31, Milano, erroneamente autorizzato a svolgere l'attività enunciata nel citato decreto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura S. Pio X in premesse specificata è autorizzata, a decorrere dal 25 giugno 1991 all'uso delle apparecchiature indicate nel decreto ministeriale 20 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni dalla data indicata all'art. 1 e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Per i motivi in premessa indicati sono annullati i decreti ministeriali 17 novembre 1990 e 15 dicembre 1990, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991, relativi alle autorizzazioni erroneamente concesse al centro S. Pio X - applicazioni di diagnostica per immagini e terapia S.r.l., con sede legale in via F. Nava n. 31, Milano.

Roma, 5 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A0960

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1992.

Modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente da parte dell'ENPAS, INADEL, IPOST e OPAFS.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede all'art. 2, comma 1, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3-*quater*, del predetto decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione delle altre indennità e somme, il cui ammontare è costituito anche dai contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere dal 17 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1990, concernente l'esecuzione automatizzata dei rimborsi IRPEF relativi alla liquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti nonché di altre indennità e somme;

Considerato che l'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contiene disposizioni integrative in materia di tassazione separata delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente;

Tenuto conto che il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1991 prevedeva la fornitura da parte dei datori di lavoro o enti eroganti di dati necessari all'integrazione delle certificazioni mod. 102 rilasciate precedentemente al 13 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale della previdenza ed assistenza degli statali (ENPAS), l'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti di enti locali (INADEL),

l'Istituto post-telegrafonici (IPOST) e l'Opera di previdenza ed assistenza dei ferrovieri dello Stato (OPAFS), devono fornire al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, su supporto magnetico, entro il 31 maggio di ciascun anno, i dati relativi alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno precedente.

2. Per le indennità di cui al precedente comma, corrisposte dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1990, gli enti predetti devono fornire i relativi dati su supporto magnetico entro il 30 aprile 1992.

3. Per i dati per i quali non risulti possibile la fornitura su supporto magnetico, l'ente interessato, entro i termini di cui ai precedenti commi, deve effettuare apposita comunicazione al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ai fini dell'acquisizione, anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, della documentazione cartacea necessaria per la emissione dei rimborsi spettanti.

Art. 2.

Per le indennità equipollenti di cui all'art. 1 del presente decreto i cui dati sono forniti su supporto magnetico, gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio provvedono ad effettuare i controlli previsti all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle segnalazioni trasmesse dal Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, riguardanti le incongruenze automaticamente rilevate fra i dati dichiarati dai contribuenti e quelli trasmessi dagli enti medesimi su supporto magnetico.

Art. 3.

Le forniture previste al precedente art. 1 sono da effettuarsi secondo le modalità e con le caratteristiche specificate in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

I supporti di cui all'art. 1 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle indennità corrisposte successivamente al 30 settembre 1985 sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250 b.p.i.;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record logico è di 250 bytes, la lunghezza del record fisico deve essere di 12.500 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Al contenitore di ciascuna bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma;
ente fornitore: descrizione in chiaro della denominazione dell'ente che effettua la fornitura;
densità di registrazione: 1.600 oppure 6.250 b.p.i.;
periodo di riferimento: periodo di imposta al quale si riferisce la fornitura.

Record di testa:

tipo record (1 carattere numerico): vale 0;
codice fiscale dell'ente fornitore (11 caratteri numerici);
denominazione dell'ente fornitore (60 caratteri alfanumerici);
percentuale di contribuzione sulle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto (4 caratteri numerici di cui 2 cifre decimali);
filler (174 caratteri alfanumerici), da impostare a spazio.

Record dettaglio:

tipo record (1 carattere alfanumerico), vale 1;
dati anagrafici del soggetto liquidato:

codice fiscale (16 caratteri alfanumerici, con allineamento a sinistra);
cognome (24 caratteri alfanumerici);
nome (20 caratteri alfanumerici);
data di nascita nel formato GGMMAA (6 caratteri numerici);
comune di nascita (25 caratteri alfanumerici);
provincia di nascita (2 caratteri alfanumerici);
sesso (1 carattere alfanumerico), vale M o F;

dati anagrafici del soggetto percipiente (da indacare solo se diverso dal soggetto liquidato):

codice fiscale (16 caratteri alfanumerici, con allineamento a sinistra);
cognome (24 caratteri alfanumerici);
sesso (1 carattere alfanumerico), vale M o F;

dati anagrafici del soggetto percipiente (da indacare solo se diverso dal soggetto liquidato):

codice fiscale (16 caratteri alfanumerici, con allineamento a sinistra);
cognome (24 caratteri alfanumerici);
nome (20 caratteri alfanumerici);
data di nascita nel formato GGMMAA (6 caratteri numerici);
comune di nascita (25 caratteri alfanumerici);
provincia di nascita (2 caratteri alfanumerici);
sesso (1 carattere alfanumerico), vale M o F;

data di cessazione del rapporto di lavoro nel formato GGMMAA (6 caratteri numerici);

data dell'erogazione dell'indennità equipollente nel formato GGMMAA (6 caratteri numerici), indicare almeno l'anno di erogazione;

ammontare dell'indennità equipollente erogata nell'anno (7 caratteri numerici);

flag dipendente (1 carattere numerico), vale:

0 se il soggetto liquidato *non* era alle dipendenze dell'ente al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

ammontare dell'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto su cui vanno applicati gli abbattimenti (7 caratteri numerici) tale campo va indicato *solo se* il flag abbattimenti TFR vale 0;

eventuali ritenute rimborsate direttamente dall'ente in relazione all'indennità equipollente erogata (7 caratteri numerici);

data di erogazione di altre indennità e somme nel formato GGMMAA (6 caratteri numerici);

ammontare delle altre indennità e somme erogate nell'anno (7 caratteri numerici);

flag abbattimenti altre indennità (1 carattere numerico), vale:

0 se gli abbattimenti sono spettanti;

1 se non spettano abbattimenti sulle altre indennità e somme;

ammontare dell'indennità al netto di contributi a carico del lavoratore (7 caratteri numerici): tale campo va indicato solo se flag-abbattimenti altre indennità vale 0;

flag-eccedenze (1 carattere numerico): tale campo vale 1 se i contributi a carico del lavoratore sulle altre indennità e somme sono superiori al 4% della contribuzione, altrimenti vale 0;

filler (4 caratteri alfanumerici), da impostare a spazio.

Tutti gli importi devono essere riportati in migliaia di lire.

92A0952

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1991.

Proroga del termine di consegna di alcuni lavori interessanti la regione Lazio in attuazione della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante finanziamento di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione — da parte delle regioni — di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che la disposizione richiamata, per le finalità di cui sopra, autorizzava le regioni a contrarre mutui nel 1988 con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 360 miliardi di lire con oneri di ammortamento, valutati in 40 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 17, comma 42, della citata legge che — nel demandare al CIPE la determinazione dei criteri alla cui stregua il Ministero dei lavori pubblici autorizzava la concessione del mutuo — prescriveva in particolare che detti criteri dovessero prevedere la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la propria delibera in data 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, e con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'ammissione dei progetti al finanziamento di cui al menzionato art. 17, comma 38, della legge n. 67/1988; criteri che — in conformità alla disposizione richiamata al punto precedente — contemplano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nell'ipotesi che la consegna dei lavori non abbia luogo entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1989, e con il quale il Ministro dei lavori pubblici ha ammesso al finanziamento progetti presentati dalla regione Lazio per complessive lire 27.508,5 milioni;

Preso atto che la Cassa depositi e prestiti ha autorizzato la concessione dei mutui per la realizzazione dei progetti di cui sopra con provvedimenti in data 18 ottobre 1990 e che il termine per la consegna dei lavori scadeva dunque il 17 ottobre 1991;

Viste le lettere n. 2803 del 2 agosto 1991, n. 4172 del 9 ottobre 1991, n. 4280 del 10 settembre 1991 e n. 4330 del 15 ottobre 1991, trasmesse con parere favorevole dal Ministero dei lavori pubblici, con le quali la regione Lazio ha avanzato formali istanze intese ad ottenere la proroga, per periodi oscillanti da 75 a 100 giorni, del termine per la consegna dei lavori concernenti i progetti di cui appresso e per le motivazioni oggettive per ciascun progetto indicate:

a) ACEA di Roma - progetto di risanamento e ammodernamento della rete idrica di distribuzione di Roma (progetto esecutivo - 1° stralcio), dell'importo di lire 14.000 milioni, ammesso al finanziamento di cui alla legge n. 67/1988 per lire 12.600 milioni: entrata in vigore del nuovo regolamento per l'apertura dei cavi stradali, approvato con delibera del consiglio comunale del 9 aprile 1991, n. 87 e che ha obbligato l'azienda, che ha comunque proceduto alla consegna di lavori preliminari entro il termine previsto, a riadeguare i propri indirizzi progettuali e tecnico-operativi, compattando i lavori di cui al progetto stesso con le opere integrative e collaterali rimaste a proprio carico per 9 miliardi di lire e determinandola ad espletare un unico appalto-concorso, le cui procedure sono in corso;

b) comune di Canino - progetto per i lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale, dell'importo di lire 1.600 milioni, ammesso a finanziamento per lire 1.440 milioni, e comune di Montalto di Castro - progetto di adeguamento e rinnovo della rete idrica della «Marina», dell'importo di lire 4.375 milioni, ammesso al finanziamento di cui alla citata legge per lire 3.937,5 milioni: necessità di reiterare la gara di appalto per l'affidamento dei lavori, in quanto la procedura della trattativa privata espletata nei termini è risultata non conforme alle indicazioni contenute nelle successive delibere di concessione che la giunta regionale ha potuto adottare solo dopo l'approvazione del bilancio regionale 1991, avvenuta nel giugno c.a.;

c) comune di Campoli Appennino - progetto esecutivo per la razionalizzazione del servizio idrico comunale (stralcio funzionale) dell'importo di lire 2.700 milioni, ammesso al finanziamento ai sensi della legge n. 67/88 per lire 2.430 milioni: esistenza di un contenzioso conseguente all'annullamento, da parte del Co.Re.Co. di Frosinone, della delibera di aggiudicazione emanata sulla base delle risultanze di una licitazione privata espletata sin dal gennaio 1991 e che comporterà la reiterazione della licitazione, posto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva dell'annullamento proposta dell'impresa aggiudicataria;

Considerato che gli enti interessati hanno tempestivamente avviato le procedure per l'affidamento dei lavori e che le richieste di proroga risultano giustificate dall'assoluta impossibilità di effettuare la consegna pei fatti non prevedibili all'epoca dell'ammissione dei relativi progetti a finanziamento;

Udita la relazione del Sottosegretario dei lavori pubblici;

Preso atto dell'opportunità, rappresentata dal citato sottosegretario, di tener conto — ai fini della concessione della proroga — del tempo occorso per la trattazione delle relative richieste, posto che gli organismi interessati si sono astenuti dall'effettuare nel frattempo ulteriori adempimenti finalizzati all'affidamento dei lavori onde evitare esposizioni per l'ipotesi che la proroga non venisse accordata:

Delibera:

È concessa la proroga di cinque mesi, a decorrere dal 18 ottobre 1991, del termine per la consegna dei lavori relativi ai sottoelencati progetti, meglio specificati in premessa:

ACEA: progetto di risanamento ed ammodernamento della rete idrica di distribuzione di Roma;

comune di Canino: progetto per i lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale;

comune di Montalto di Castro: progetto di adeguamento e rinnovo della rete idrica della «Marina»;

comune di Campoli Appennino: progetto esecutivo per la razionalizzazione del servizio idrico del territorio comunale.

Roma, 5 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0961

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Variazione al programma degli interventi dell'AIMA per il 1992 per il settore saccarifero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n.752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n. 752;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) contenente tra l'altro le modalità di approvazione, modifica e di integrazione del programma degli interventi nazionali dell'AIMA;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) e la legge 31 dicembre 1992, n. 416, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economia europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il regolamento delle Comunità europee n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come da ultimo modificato dal regolamento delle Comunità europee n. 305/91, che autorizza l'Italia ad erogare aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990 concernente interventi nel settore bieticolo-saccarifero, con la quale è stata, tra l'altro, approvata la relazione annuale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera in data 8 ottobre 1991 con la quale è stato approvato il programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992;

Visto l'accordo interprofessionale per il comparto bieticolo-saccarifero, per le campagne 1991-92 e 1992-93 stipulato il 18 novembre 1991;

Visto l'accordo aggiuntivo all'accordo interprofessionale per il comparto bieticolo-saccarifero per la campagna 1991-92 stipulato il 23 gennaio 1992 e trasmesso con nota n. 44 del 30 gennaio 1992 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta di variazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 n. 1955/S del 27 novembre 1991 presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente in particolare una modifica per il settore saccarifero;

Considerato che detta variazione concernente l'adeguamento degli aiuti di adattamento a favore del settore, è necessaria sia per sostenere il processo di ristrutturazione dello stesso in Italia che per rendere operativi gli interventi previsti dal citato accordo interprofessionale per il comparto;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Delibera:

È approvata la variazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 per il settore saccarifero. Di conseguenza i 95 miliardi destinati al settore nell'ambito del predetto programma sono così ripartiti:

1) 12 miliardi di lire per il riconoscimento degli oneri finanziari derivanti dalla differenza tra il tasso di interesse applicato in Italia e quello utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio

a favore delle società saccarifere e dei commercianti specializzati ai sensi dell'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81:

2) 83 miliardi di lire a favore della parte agricola quale adeguamento degli aiuti di adattamento ai sensi del citato art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81. Tale adeguamento è così finalizzato:

a) 70 miliardi di lire per agevolare l'armonizzazione nell'ambito europeo delle garanzie comunitarie relativamente ai margini di trasformazione e per sollecitare il miglioramento della qualità del prodotto agricolo;

b) 13 miliardi di lire al fine di facilitare la conferma dei tempi di pagamento del prodotto agricolo da parte delle imprese saccarifere, evitando che il venir meno delle condizioni previste dalla regolamentazione CEE per il settore, relativamente al riconoscimento degli oneri finanziari di magazzinaggio (riferimento paragrafo 4), possa pregiudicare la regolarità delle campagne bieticole.

Nell'attuazione del suddetto programma, per la parte relativa al precedente punto 2), dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione comune di mercato del settore. A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a notificare il programma alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0934

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Attuazione del progetto 1989, n. 181 «Piano parcheggi Università La Sapienza».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 6, del decreto-legge del 2 gennaio 1992, n. 1, che prevede la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989, anche ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale viene autorizzato — a valere sulle somme resesi disponibili a seguito della revoca CIPE del progetto FIO 1984 «Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia», nonché sull'autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni allora recata dal decaduto decreto-legge n. 364/90 — il finanziamento complessivo di lire 75.000 milioni, a favore dei progetti immediatamente eseguibili numeri 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno (I lotto)» della regione Veneto e 183 «Policlinico di Siena» del Ministero dei lavori pubblici;

Visto, in particolare, il punto 17 della richiamata propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale viene approvato, tra l'altro, il progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 181 «Piano parcheggi Università La Sapienza», per lire 36.953 milioni, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione del predetto progetto n. 181;

Visto il fax n. 148, del 21 gennaio 1992, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale, in considerazione dell'urgenza della realizzazione dei previsti parcheggi nell'ambito della città universitaria, si esprime l'esigenza del finanziamento dell'importo di lire 21.000 milioni, disponibile sull'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 1/1992, per la tempestiva realizzazione del primo lotto funzionale relativo al progetto n. 181 «Piano parcheggi Università La Sapienza»;

Delibera:

1. È autorizzato, per le finalità e con le modalità indicate in premessa, il finanziamento a favore del sottoindicato progetto, già approvato con la precedente propria delibera del 19 dicembre 1989, come segue:

	(Lire milioni)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	
n. 181 «Piano parcheggi Università La Sapienza»	21.000

2. Per la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si applicano le disposizioni fissate con la predetta delibera CIPE del 19 dicembre 1989.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto seggiovia triposto in sostituzione dell'impianto biposto «Plan-Larice» da parte della società Alpiaz S.r.l. - Montecampione. (Deliberazione n. V/12967).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Alpiaz S.r.l. per la realizzazione di impianto seggiovia triposto su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale 2022, fogli 20, 21, mappale 2877, foglio 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di impianto biposto con un impianto triposto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione al limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale 2022, fogli 20, 21, mappale 2877, foglio 21, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357

e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Artogne (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0937

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una seggiovia triposto in sostituzione dell'impianto scioviario «Val Maione-Marucolo» da parte della società Alpiaz S.r.l. - Montecampione. (Deliberazione n. V/12966).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Alpiaz S.r.l. per la realizzazione di impianto seggiovia triposto su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 1931, 1944, 2019, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di impianto monoposto con seggiovia triposto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione al limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 1931, 1944, 2019, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Artogne (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0938

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un centro sportivo da parte della parrocchia San Rocco. (Deliberazione n. V/12968).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Campodolcino (Sondrio) per la realizzazione di centro sportivo su area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 966, 967, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1167, foglio 33, mappali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 443, 444, 445, foglio 40, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nello sviluppo turistico della zona e nelle esigenze sportivo-ricreative della frazione Fraciscio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una pun-

tuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 966, 967, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1167, foglio 33, mappali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 443, 444, 445, foglio 40, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Campodolcino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0939

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Duno dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV e 380/220 volts da parte dell'ENEL - zona di Varese. (Deliberazione n. V/12880).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Varese per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 volts su area ubicata nel comune di Duno (Varese), mappali 1294, 1388, 1386, 860, 863, 1383, 1896, 1394, 1893, 1895, 869, 871, 1482, 870, 909, 899, 1625, 1144, 1143, 1147, 1151, 1148, foglio 4, mappali 1619, 148, 214, 203, 1274, 1620, 1623, 1622, 1274, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Duno (Varese), prot. n. 1009, in data 1° giugno 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza

pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di inmodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Duno (Varese), mappali 1294, 1388, 1386, 860, 863, 1383, 1896, 1394, 1893, 1895, 869, 871, 1482, 870, 909, 899, 1625, 1144, 1143, 1147, 1151, 1148, foglio 4, mappali 1619, 148, 214, 203, 1274, 1620, 1623, 1622, 1274, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Duno (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0940

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la continuazione dell'attività estrattiva da parte della ditta Dolomite Franchi S.p.a. (Deliberazione n. V/13578).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Dolomite Franchi S.p.a. per la prosecuzione di attività estrattiva su area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 2970, fogli vari, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel mantenimento dei livelli occupazionali locali, in base a quanto assodato dal consiglio comunale di Zone con deliberazione n. 75 del 30 novembre 1990;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'intervento in oggetto va a collocarsi su un'area già parzialmente coltivata per esercizio di cava precedente al 1985, proponendone un recupero ambientale da attuare adottando modalità distinte a seconda delle fasi temporali che lo articolano, che si configurano come segue:

1) per il decennio 1990-2000 viene predisposto un incremento della riabilitazione ambientale del fronte attualmente esistente con un più efficace rinverdimento;

2) per gli anni a seguire viene predisposta una riprogettazione delle scarpate in abbandono derivanti dall'approfondimento della cava, allo scopo di eliminare la rigida geometria attuale;

3) in relazione ad un'eventuale variante del piano cave, viene inoltre predisposta la riprogettazione «in toto» dell'insediamento estrattivo, con arretramento dell'intero perimetro di cava dei fronti attuali per ottenere future superfici di abbandono con inclinazioni «morbide» e non gradonate, all'incirca simili alle naturali inclinazioni del versante che ripropongano una morfologia tale da confondersi con l'orografia circostante;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 2970, fogli vari, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Zone (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 8 ottobre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0941

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una recinzione da parte di Crippa e Berger - Fonti Levissima S.p.a. (Deliberazione n. V/13483).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Crippa e Berger - Fonti Levissima, per la realizzazione di recinzione su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 6, 7, foglio 8, mappale 3, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 62 del comune di Valdisotto (Sondrio);

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel proteggere idrogeologicamente ed igienicamente le captazioni;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 6, 7, foglio 8, mappale 3, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria; ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 8 ottobre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0942

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 24 febbraio 1992, n. 1183/92.

Circolare attuativa dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico) per l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Ai rettori delle università statali, e degli istituti di Stato di grado universitario

Premessa

L'art. 3 della legge n° 430 del 23/12/1991 attiva il finanziamento per l'edilizia universitaria della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di credito autorizzati.

Qui di seguito si espongono sinteticamente gli elementi essenziali della procedura da seguire e la documentazione da inviare ai fini dell'ottenimento dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare esplicativa generale n° 1182/91 (Supplemento ordinario n° 65 alla G.U. n° 251 del 25/10/1991).

1. SOGGETTI MUTUATARI

Universita' di Stato, Istituti scolastici di Stato di grado universitario.

2. OGGETTO

Per la tipologia occorre tener conto, nell'ambito della legge, delle disposizioni della Cassa DD.PP.

Sono finanziabili: a) interventi edilizi; b) acquisizione di aree e di edifici; c) arredamenti e attrezzature necessarie all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica.

I mutui, con oneri a carico del bilancio dell'ente mutuatario, avranno durata ventennale per le nuove costruzioni e l'acquisizione di aree e di edifici; durata decennale per le ristrutturazioni, i completamenti, gli arredamenti e le attrezzature.

3. PROCEDURA

Domanda

3.1 Le istituzioni devono presentare alla Cassa DD.PP. per la concessione dei mutui la domanda e la dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato A.

Adesione di massima

3.2 L'accoglimento della domanda si concreta nella "adesione di massima" che costituisce la "promessa" della concessione del mutuo stesso.

L'adesione di massima con l'indicazione della rata di ammortamento viene trasmessa all'Ente con le relative istruzioni (Allegato B e B1).

Concessione del mutuo

3.3 Dopo la trasmissione della delibera di assunzione e della dichiarazione dell'esattore/cassiere dell'Ente verra' proposto al Consiglio di Amministrazione della Cassa la concessione del mutuo.

Alla comunicazione dell'avvenuta concessione sara' allegato il provvedimento stesso ed il piano di ammortamento.

Erogazioni

3.4 Il mutuo verra' erogato in rapporto all'avanzamento dei lavori, sulla base della domanda del legale rappresentante dell'Ente corredata dei documenti giustificativi di spesa vistati dal Direttore dei lavori (o, qualora l'Ente fosse munito dell'Ufficio Tecnico, dal responsabile dello stesso).

Le somministrazioni verranno effettuate con mandato della Cassa DD.PP. intestato all'Ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio, con quietanza del cassiere dell'Universita' stessa.

4. CONDIZIONI

Tasso

4.1 Il tasso attualmente in vigore e' del 9%.

Ammortamento

4.2 Il mutuo viene posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Cassa ha deliberato la concessione del mutuo stesso.

Rate ed eventuali interessi di mora

4.3 Il pagamento dell'ammortamento del mutuo deve avvenire in due rate semestrali posticipate costanti (scadenza 30 giugno - 31 dicembre) comprensive della quota capitale ed interesse.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora (15%).

Il versamento dovra' essere effettuato presso la Tesoreria provinciale a cura del Cassiere dell'Ente.

Interessi di pre-ammortamento

4.4 Sulle somme utilizzate prima dell'inizio dell'ammortamento, saranno dovuti gli interessi di pre-ammortamento al tasso vigente, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e il 31/12 dell'anno.

Retrocessione parziale di quote di ammortamento su somme non somministrate.

4.5 Dopo l'inizio dell'ammortamento, sulle somme da somministrare la Cassa eroghera', direttamente agli Enti, con cadenza annuale, il 2% annuo quale parziale retrocessione della rata di ammortamento pagata.

5. PERIZIE

Le variazioni di progetto dovranno tener conto della disposizione di cui al 2° comma del D.M. 1/2/1985 concernente le procedure della Cassa DD.PP. il quale dispone che l'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non puo' superare il 30% dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe FALCONE)

ALLEGATO A

Mod. II-01-475 / 2-92

Schema di DOMANDA dell'Universita' o dell'Istituto di istruzione superiore di grado universitario per la concessione di mutui ai sensi della legge 430/1991

Alla
Cassa depositi e prestiti
Via Goito, 4
00185 R O M A

Oggetto: Interventi per l'Edilizia Universitaria
- Legge 23/12/1991, n° 430, art. 3 -

Il sottoscritto .... *(generalita' e qualifica)* .... quale legale rappresentante dell'...................... *(denominare* per intero *l'Universita' o l'Istituto, la sede e l'indirizzo)*.............................., codice fiscale n°.., CHIEDE la concessione di un mutuo di lire... da estinguersi in 10/20 annualita' con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, per .... *(specificare la natura degli interventi)*.

A tal fine il sottoscritto DICHIARA:

- che il progetto esecutivo dei lavori *(o la spesa)* e' stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n° .... del .... con il seguente quadro economico:
  - *(elencare le voci di spesa: lavori a base d'asta, forniture, spese tecniche, arredamenti, IVA ecc.)*

FIRMA del legale rappresentante
(leggibile e per esteso)

data ....

ALLEGATO B

Mod. II-01-476 / 2-92

Documenti da prodursi da parte delle Universita' o degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario ai fini della concessione di mutui ai sensi della legge 430/1991.

1) - delibera - o copia autentica - di assunzione del mutuo adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente secondo lo schema che segue;

2) - dichiarazione dell'esattore/cassiere dell'Ente come da unito schema.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 3 - comma 1 - della legge 23/12/1991, n. 430, che consente alle Universita' e agli Istituti di istruzione superiore di grado universitario di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico del proprio bilancio, per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 1 - comma 3 - della legge 331/1985;

CONSIDERATO che l'(Universita'/Istituto) ha approvato un progetto esecutivo per .... (specificare la natura dell'intervento);

VISTO che alla richiesta di concessione di un mutuo di L. .... avanzata dall'(Universita'/Istituto) la Cassa depositi e prestiti ha aderito con nota n° .... del .... - Posizione n° .... ;

PRESO ATTO della procedura riguardante l'accesso al credito della CASSA DD.PP.:

D E L I B E R A

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... ammortizzabile in 10/20 anni, ai sensi della legge 430/1991;

2) di restituire il prestito suddetto in n° 10/20 annualita' comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i prestiti della Cassa DD.PP., annualita' che saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

3) di garantire le 10/20 annualita' con i cespiti derivanti dalle entrate delegabili a tal fine in base alle disposizioni vigenti, fermo restando il limite del 15% di delegabilita' stabilito dall'art. 7, comma 5, della legge 168/1989, richiamato dall'art. 3, comma 3, della legge 430/1991, dandone specifica delega all'esattore/cassiere;

4) di comunicare tempestivamente al proprio esattore/cassiere l'annualita' di cui l'Universita'/Istituto e' debitore nell'intesa che le annualita' medesime con assoluta priorita' saranno soddisfatte alle previste scadenze;

5) di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato, essendo inteso che a tale rimborso l'Ente medesimo dovra', comunque, provvedere con ogni suo mezzo;

6) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "*L'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale*";

7) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "*Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale*".

Verbale fatto e sottoscritto

....

ALLEGATO B1

Mod II-01-477 / 2-92

Schema di DICHIARAZIONE dell'esattore/cassiere dell'Universita'/Istituto da trasmettere ai fini della concessione dei mutui ai sensi della legge 430/1991

Oggetto: Mutuo di L. .... - Posiz. ....
per Edilizia Universitaria - Legge 430/1991 - Art. 3 -

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (*generalita' e qualifica*) .... in qualita' di esattore/cassiere dell'Universita'/Istituto, nominato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 4 marzo 1982, n° 371, dichiara di aver preso nota a tutti gli effetti che il mutuo di lire .... che verra' concesso dalla Cassa depositi e prestiti, e' ammortizzabile mediante n° 10/20 annualita' di lire ...., al cui pagamento provvedera' con assoluta priorita', mediante rate semestrali posticipate di lire..., con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di concessione, in base alla specifica delega dell'Universita'/Istituto.

TIMBRO dell'Azienda di credito
FIRMA dell'esattore/cassiere

data ....

92A0962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari».

Il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finananziari vari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

92A0989

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2, recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM»

Il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2, recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

92A0990

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991».

Il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

92A0991

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 99/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «EUNADES» (vinorelbina).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: Pierre Fabre Medicament S.A., nello stabilimento sito in Parigi (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 1 flacone × ml 1 da 10 mg 1 ml uso endovenoso:
codice: 028189013 (in base 10) 0UW8BP (in base 32);
prezzo: L. 62.500,
classe: *a)*, con decorrenza 1° aprile 1992; ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

b) 1 flacone × ml 5 da 50 mg 5 ml uso endovenoso:
codice: 028189076 (in base 10) 0UW8DN (in base 32);
prezzo: L. 305.400;
classe: *a)*, con decorrenza 1° aprile 1992, ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

flacone di soluzione iniettabile 10 mg/1 ml:
1 flacone contiene: vinorelbina bitartrato mg 13,85 (pari a vinorelbina mg 10); eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b a 1 ml.

flacone di soluzione iniettabile 50 mg/5 ml:
1 flacone contiene: vinorelbina bitartrato mg 69,25 (pari a vinorelbina mg 50); eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 100/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «VIRLIX» (cetirizina).

Titolare A.I.C.: Chemil farmaceutici S.r.L., con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale 00757340153

Produttore: Laboratori UCB S.p.a., nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse «film coated» da mg 10:
codice: 027811013 (in base 10) 0UJR65 (in base 32);
prezzo: L. 18.050;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: Cetirizina cloridato 10 mg; eccipienti: amido di mais 36 mg, lattosio 65,30 mg, polivinilpirrolidone 2,50 mg, magnesio stearato 1,20 mg «film coating»: eudragit E soluzione (sul secco) 1,50 mg, polietilenglicole 6000 0,25 mg, biossido di titanio 0,75 mg, talco 2,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di rinite e congiuntivite stagionale, rinite cronica allergica e orticaria di origine allergica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale in parola è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 101/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DELAPRES» (delapril).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26 A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

a) 28 compresse da mg 15:
codice: 027696018 (in base 10) 0UF6WL (in base 32);
prezzo: L. 20.750;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992.

b) 28 compresse da mg 30;

codice: 027696020 (in base 10) 0UF6WN (in base 32);

prezzo: L. 33.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992.

Composizione:

una compressa da mg 15 contiene: delapril mg 15; eccipienti: lattorio mg 71,1, idrossipropilcellulosa basso sostituita mg 6, idrossipropilcellulosa mg 2,5, magnesio stearato mg 0,4;

una compressa da 30 mg contiene: delapril mg 30; eccipienti: lattosio mg 78,9, idrossiproilcellulosa basso sostituita mg 7,5, idrossipropilcellulosa mg 3, magnesio stearato mg 0,6.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 102/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CEDAX» (ceftibuten) nelle forme: capsule, bustine, granulato.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: Sifi S.p.a., nello stabilimento sito in Monterosso Etneo - ACI S. Antonio (Catania) e, fino al 30 giugno 1992: anche Pharma Miami Lakes U.S.A.

Controllo: Schering Plough S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano); Sifi S.p.a., nello stabilimento sopracitato: alternativamente, limitatamente ai controlli biologici e microbiologici: Biolab S.G.S. S.r.l., nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Confezionamento: Sifi S.p.a., nello stabilimento sopracitato e, fino al 30 giugno 1992: Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 6 capsule dal 200 mg;

codice: 027849013 (in base 10) 0UKW9P (in base 32);

prezzo: L. 29.650;

classe: *b)*;

b) 4 capsule da 400 mg;

codice: 027849025 (in base 10) 0UKWB1 (in base 32);

prezzo: L. 37.250;

classe: *b)*;

c) 6 bustine da 200 mg;

codice: 027849037 (in base 10) 0UKWBF (in base 32);

prezzo: L. 29.650;

classe: *b)*;

d) 4 bustine da 400 mg;

codice: 027849049 (in base 10) 0UKWBT (in base 32);

prezzo: L. 37.250;

classe: *b)*;

e) 1 flacone di 15 g di granulato per sospensione orale al 14,4%;

codice: 027849052 (in base 10) 0UKWBW (in base 32);

prezzo: L. 48.000;

classe: *b)*;

Composizione:

capsule da 200 mg: ogni capsula contiene: principio attivo: ceftibuten 200 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 30 mg, sodio amidoglicolato 67 mg, magnesio stearato 3 mg; componenti della capsula: gelatina ca. 78 mg, titanio biossido ca. 2,6 mg, sodio laurilsolfato ca. 0,05 mg; componenti della banda di sigillatura: gelatina ca 3,84 mg, polisorbato 80 ca. 0,16 mg;

capsule da 400 mg: ogni capsula contiene: principio attivo; ceftibuten 400 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 60 mg, sodio amidoglicolato 134 mg, magnesio stearato 6 mg; componenti della capsula: gelatina ca. 97 mg, titanio biossido ca. 3,3 mg, sodio laurilsolfato ca. 0,06 mg; componenti della banda di sigillatura: gelatina ca. 3,84 mg, polisorbato 80 ca. 0,16 mg;

bustine da 200 mg: ogni bustina contiene: principio attivo: ceftibuten mg 200: altri componenti: polisorbato 80 mg 0,56, simeticone mg 1,11, gomma xanthano mg 22,24, silice precipitata mg 13,90, aroma ciliegia mg 5,09, titanio biossido mg 25,02, sodio benzoato mg 5,56, saccarosio mg 1115,32;

bustine da 400 mg: ogni bustina contiene: principio attivo: ceftibuten mg 400: altri componenti: polisorbato 80 mg 1,12, simeticone mg 2,22, gomma xanthano mg 44,48, silice precipitata mg 27,80, aroma ciliegia mg 10,16, titanio biossido mg 50,04, sodio benzoato mg 11,12, saccarosio mg 2230,64;

granulato per sospensione orale 14,4%: 100 g di granulato contengono: principio attivo: ceftibutan 14,40 g; eccipienti: polisorbato 80 0,040 g, simeticone 0,080 g, gomma xanthano 1,60 g, silice precipitata 1 g, aroma ciliegia 0,306 g, titanio biossido 1,80 g, sodio benzoato 0,40 g, saccarosio 80,314 g.

Indicazioni terapeutiche:

CEDAX è indicato nel trattamento delle infezioni dovute a patogeni sensibili, in particolare: infezioni delle vie respiratorie superiori: faringiti, tonsilliti, sinusiti, otite medica; infezioni delle basse vie respiratorie: bronchite, polmonite, broncopolmonite: infezioni delle vie urinarie: pielite acuta e cronica, cistopielite, cistite, uretrite. Come farmaco di seconda scelta nell'uretrite acuta non complicata gonococcica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato in ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 103/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CLINDAMICINA SAME» (clindamicina).

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Savoma medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2, codice fiscale 00152270344.

Produttore: Laboratori farmaceutici Savoma medicinali S.p.a., nello stabilimento sito in Parma, via Baganza, 2.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 30 di gel all'1%;

codice: 028024014 (in base 10) 0UR76G (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: clindamicina fosfato 1,188 g pari a clindamicina 1,000 g; eccipienti: glicerina 5,0 g, glicole propilenico 5,0 g, polimero carbossivinilico 1,0 g, metile-p-idrossibenzoato 0,15 g, propile-p-idrossibenzoato 0,030 g, sodio idrossido 0,180 g, acqua depurata 87,452 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale dell'acne volgare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 104/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «SPIRODERM» (spironolattone).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9, codice fiscale 03240960587.

Produttore: Società Schiapparelli Searle S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 30 di crema al 5%;

codice: 026145021 (in base 10) 0SXW7X (in base 32);

classe: *d*).

Composizione: 100 g di crema contengono: spironolattone g 5. Eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e poliossietilenglicole g 16,5; gliceridi poliglicolisati saturi g 4; paraffina liquida g 4; metile p-idrossibenzoato g 0,1; propile p-idrossibenzoato g 0,05; sodio metile p-idrossibenzoato g 0,05; acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dell'acne.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 105/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ACNESIN» (spironolattone).

Titolare A.I.C.: Alfa Wasserman S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 00556960375.

Produttore: Alfa Wasserman S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 30 di crema al 5%;

codice: 026740011 (in base 10) 0TJ19C (in base 32);

classe: *d*).

Composizione: 100 g di crema contengono: spironolattone g 5. Eccipienti: palmitosotearato di etilenglicole e poliossietilenglicole g 16,5, gliceridi poliglicolisati saturi g 4, paraffina liquida g 4, metile p-idrossibenzoato g 0,1, sodio metile p-idrossibenzoato g 0,05, propile p-idrossibenzoato g 0,05, acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dell'acne.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 106/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ISOCEF» (ceftibuten) nelle forme capsule da 200 e da 400 mg, bustine da 200 e 400 mg e granulato per sospensione orale al 14,4%.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: S.P. Pharma - Miami Lakes USA; il confezionamento viene effettuato dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento comune, sito in Masate (Milano); i controlli vengono effettuati, dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune, sito in Milano, via M. Civitali, 1.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 6 capsule da 200 mg:

codice: 027850015 (in base 10) 0UKX87 (in base 32);

prezzo: L. 29.650;

classe: *b*);

b) 4 capsule da 400 mg:

codice: 027850027 (in base 10) 0UKX9C (in base 32);

prezzo: L. 37.250;

classe: *b*);

c) 6 bustine da 200 mg:

codice: 027850039 (in base 10) 0UKX9R (in base 32);

prezzo: L. 29.650;

classe: *b*);

d) 4 bustine da 400 mg:

codice: 027850041 (in base 10) 0UKX9T (in base 32);

prezzo: L. 37.250;

classe: *b*);

e) 1 flacone di 15 g di granulato per sospensione orale al 14,4%:

codice: 027850054 (in base 10) 0UKXB6 (in base 32);

prezzo: L. 48.000;

classe: *b*);

Composizione:

capsule da 200 mg: ogni capsula contiene: principio attivo: ceftibuten mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 30, sodio amidoglicolato mg 67, magnesio stearato mg 3; componenti della capsula: gelatina ca. mg 78, titanio biossido ca. mg 2,6, sodio laurilsolfato ca. mg 0,05; componenti della banda di sigillatura: gelatina ca. mg 3,84, polisorbato 80 ca. mg 0,16;

capsule da 400 mg: ogni capsula contiene: principio attivo: ceftibuten mg 400; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 60, sodio amidoglicolato mg 134, magnesio stearato mg 6; componenti della capsula: gelatina ca. mg 97, titanio biossido ca. mg 3,3, sodio laurilsolfato ca. mg 0,06; componenti della banda di sigillatura: gelatina ca. mg 3,84, polisorbato 80 ca. mg 0,16;

bustine da 200 mg: ogni bustina contiene: principio attivo: ceftibuten mg 200; eccipienti: polisorbato 80 mg 0,56, simeticone mg 1,11, gomma xanthano mg 22,24, silice precipitata mg 13,90, aroma ciliegia mg 5,09, titanio biossido mg 25,02, sodio benzoato mg 5,56, saccarosio mg 1115,32;

bustine da 400 mg: ogni bustina contiene: principio attivo: ceftibuten mg 400; eccipienti: polisorbato 80 mg 1,12, simeticone mg 2,22, gomma xanthano mg 44,48, silice precipitata mg 27,80, aroma ciliegia mg 10,18, titanio biossido mg 50,04, sodio benzoato mg 11,12, saccarosio mg 2230,64;

granulato per sospensione orale al 14,4%: 100 g di granulato congengono: principio attivo: ceftibuten g 14,40; eccipienti: polisorbato 80 g 0,040, simeticone g 0,080, gomma xanthano g 1,600, silice precipitata g 1,000, aroma ciliegia g 0,366, titanio biossido g 1,800, sodio benzoato g 0,400, saccarosio g 80,314.

Indicazioni terapeutiche: ISOCEF è indicato nel trattamento delle infezioni dovute a patogeni sensibili, in particolare:

infezioni delle vie respiratorie superiori: faringiti, tonsilliti, sinusiti, otite media;

infezioni delle basse vie respiratorie: bronchite, polmonite, broncopolmonite;

infezione delle vie urinarie: pielite acuta e cronica, cistopielite, cistite, uretrite.

Come farmaco di seconda scelta nell'uretrite acuta non complicata gonococcica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato in ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 107/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ALFACAINA» nelle forme «N» - tubofiale iniettabili × ml 1,8 ed «SP» tubofiale iniettabili × ml 1,8.

Titolare A.I.C.: Laboratorie SPAD SA BP7 21800, Quetigny Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla società Denit S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Zara, 12, codice fiscale 06308260154.

Produttore: Società Laboratoire SPAD S.A., nello stabilimento sito in Quetigny Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «N» - 100 tubofiale iniettabili da ml 1,8;

codice: 028418010 (in base 10) OV37YU (in base 32);

prezzo: L. 105.000;

classe: *b)*;

b) «SP» 100 tubofiale iniettabili da ml 1,8;

codice: 028418022 (in base 10) OV37Z6 (in base 32);

prezzo: L. 105.000;

classe: *b)*.

Composizione:

ALFACAINA N: ogni tubofiala contiene: articaina cloridrato 72,0000 mg, adrenalina 0,0099 mg; eccipienti: acido cloridrico 0,0054 ml, sodio cloruro 1,8000 mg, sodio bisolfito 0,9000 mg, metile p-idrossibenzoato 1,8000 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,8 ml;

ALFACAINA SP: ogni tubofiala contiene: articaina cloridrato 72,0000 mg, adrenalina 0,0198 mg; eccipienti: acido cloridrico 0,0109 mg, sodio cloruro 1,8000 mg, sodio bisolfito 0,9000 mg, metile p-idrossibenzoato 1,8000 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1,8 ml.

Indicazioni terapeutiche:

ALFACAINA N: interventi di routine, come avulsione di denti singoli od in serie, preparazioni di cavità e di monconi per l'applicazione di corone, in particolare in pazienti affetti da gravi malattie sistemiche;

ALFACAINA SP: interventi chirurgici sulle mucose e sull'osso che richiedono intensa ischemia, interventi chirurgici sulla polpa dentaria (ampulazione ed estirpazione), estrazione di denti con parodontite apicale e fratturati (osteotomia), interventi chirurgici di lunga durata (per esempio: intervento di Caldwell-Luc, osteosintesi percutanea, cistectomia, interventi mucogengivali, preparazione di cavità e di monconi per l'applicazione di corone).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto ad esclusivo uso del medico dentista.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 108/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «SKINAT» (collageno).

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: I.B.N. Savio, nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14. La sterilizzazione con raggi gamma viene eseguita nello stabilimento della società Gammarad Italia S.p.a., sito in Cà dè Fabbri (Bologna), via Marzabotto, 4.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 4, legge n. 67/1988:

a) 3 tavolette da mg 250 (cm 5 × 5);

codice: 028186017 (in base 10) 0UW5F1 (in base 32);

prezzo: L. 34.150;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° aprile 1992;

b) 50 tavolette da mg 10 (cm 1 × 1);

codice: 028186029 (in base 10) 0UW5FF (in base 32);

prezzo: L. 25.850;

classe: *d)*.

Composizione:

tavolette (cm 5 × 5): ogni tavoletta contiene: principio attivo: collageno liofilizzato, anallergico sterile mg 250;

tavolette (cm 1 × 1): ogni tavoletta contiene: principio attivo: collageno liofilizzato, anallergico sterile mg 10.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella cicatrizzazione delle ferite post-operatorie, delle ulcere venose e delle piaghe da decubito.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 109/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CALMINE» (ibuprofen).

Titolare A.I.C.: Ilex italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazzale Principessa Clotilde, 7, codice fiscale 08911300153.

Produttore: Ilex italiana S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 60.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

12 confetti da 200 mg;

codice: 028279014 (in base 10) 0UZ076 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ogni confetto contiene: ibuprofen mg 200; eccipienti: amido mg 103,87, sodio carbossimetilamido mg 13, magnesio carbonato mg 3,20, polivinilpirrolidone mg 2,80, gomma arabica mg 1,66, polietilenglicole 6000 mg 1,60, gomma lacca mg 1,50, silice precipitata mg 1,33, titanio biossido mg 0,64, talco mg 36,66, saccarosio mg 116,74, cera bianca mg 0,21, cera carnauba mg 0,026.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 110/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «EUCARDION» (dioxopiperazinylpropano cloridrato).

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Santa Lucia, 4, codice fiscale 09138000154.

Produttore: Therabel Thissen Laboratories SA/NV - stabilimento sito in Braine L'Alleud (Belgio).

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone x mg 500 di polvere iniettabile uso e.v.;

codice: 028230011 (in base 10) 0UXJCV (in base 32);

prezzo: L. 225.700;

classe: *a)*, con decorrenza 1° aprile 1992. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione: 1 flacone contiene: (S)-(+)-1, 2-bis (3,5-dioxopiperazinyl) propano cloridrato 589 mg corrispondente a 500 mg base; eccipienti: azoto USNF (il flacone è sigillato sotto N2, 101 KPa).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della cardiotossicità in pazienti affette da carcinoma mammario avanzato sottoposte a terapia citotossica con regimi contenenti doxorubicina da sola o combinata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 111/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CARDIOXANE» (dioxopiperazinylpropano cloridrato).

Titolare A.I.C.: Eurocetus B.V. di Amsterdam-Zuidoost (Olanda), rappresentata in Italia dalla Eurocetus Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Majno, 11, codice fiscale 09138130159.

Produttore: Therabel, Thissen Laboratories SA NV, nello stabilimento sito in Braine L'Alleud (Belgio).

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone x mg 500 di polvere iniettabile uso e.v.;

codice: 028223016 (in base 10) 0UX9K8 (in base 32);

prezzo: L. 225.700;

classe: *a)*, con decorrenza 1° aprile 1992. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione: 1 flacone contiene: (S)-(+)1,2-bis(3,5-dioxopiperazinyl) propano cloridato 589 mg corrispondente a 500 mg base; eccipienti: azoto USNF (il flacone è sigillato sotto N2, 101 KPa).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della cardiotossicità in pazienti affette da carcinoma mammario avanzato sottoposte a terapia citotossica con regimi contenenti doxorubicina da sola o combinata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 112/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «EUTROM» (granisetron).

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867930158.

Produttore: Smith Kline e French S.p.a., nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, km 10,400.

Confezioni autorizzate, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 3 mg/3 ml;

codice: 028095014 (in base 10) 0UTDK6 (in base 32);

prezzo: L. 93.100;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: 1 fiala da 3 ml contiene: granisetron cloridrato mg 3,35 corrispondente a granisetron mg 3; eccipienti: sodio cloruro mg 27, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato per il controllo della nausea e del vomito indotti da terapia citostatica.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 113/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «KYTRIL (granisetron).

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, codice fiscale 00776670150.

Produttore: I.S.F. S.p.a., nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, km 10,400.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 3 mg/3 ml;

codice: 028093019 (in base 10) 0UTBLV (in base 32);

prezzo: L. 93.100;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: 1 fiala da 3 ml contiene: granisetron cloridrato mg 3,35 corrispondente a granisetron mg 3; eccipienti: sodio cloruro mg 27, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato per il controllo della nausea e del vomito indotti da terapia citostatica.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 114/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TARAZ» (granisetron cloridrato).

Titolare A.I.C.: Dott. L. Zambeletti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: dott. L. Zambeletti S.p.a., nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, km 10,400.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da 3 mg/3 ml;

codice: 028063016 (in base 10) OUSF98 (in base 32);

prezzo: L. 93.100;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: 1 fiala da 3 ml contiene: granisetron cloridrato mg 3,35 corrispondente a granisetron mg 3; eccipienti: sodio cloruro mg 27, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato per il controllo della nausea e del vomito indotti da terapia citostatica.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 115/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «RELASTEF» (tretinoina) nelle forme: crema allo 0,05%, allo 0,025% e allo 0,01%; lozione allo 0,05%, allo 0,025% e allo 0,01%, garze medicate imbevute di lozione allo 0,05%.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Tosti, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: Cilag Ag - stabilimento sito in Schaffhausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 20 g di crema allo 0,05%;

codice: 028027011 (in base 10) 0URB43 (in base 32);

classe: *d)*.

b) 20 g di crema allo 0,025%;

codice: 028027023 (in base 10) 0URB4H (in base 32);

classe: *d)*.

c) 20 g di crema allo 0,01%;

codice: 028027035 (in base 10) 0URB4V (in base 32);

classe: *d)*.

d) 1 flacone da 15 ml di lozione allo 0,05%;

codice: 028027047 (in base 10) 0URB57 (in base 32);

classe: *d)*.

e) 1 flacone da 15 ml di lozione allo 0,025%;

codice: 028027050 (in base 10) 0URB58 (in base 32);

classe: *d)*.

f) 1 flacone da 15 ml di lozione allo 0,01%;

codice: 028027062 (in base 10) 0URB5Q (in base 32);

classe: *d)*.

g) 30 garze medicate;

codice: 028027074 (in base 10) 0URB62 (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione:

crema allo 0,05%:

100 g di crema contengono: tretinoina g 0,050; eccipienti: poliossil-40-stearato g 5,000; alcool stearilico g 3,000; acido stearico g 19,000; isopropilmiristato g 10,000; butilidrossitoluene g 0,100; acido sorbico g 0,200; gomma xantano g 0,300; acqua depurata q.b. a g 100,000;

crema allo 0,025%:

100 g di crema contengono: tretinoina g 0,025; eccipienti: poliossil-40-stearato g 5,000; alcool stearilico g 3,000; acido stearico g 19,000; isopropilmiristato g 10,000; butilidrossitoluene g 0,100; acido sorbico g 0,200; gomma xantano g 0,300; acqua depurata q.b. a g 100,000;

crema allo 0,01%:

100 g di crema contengono: tretinoina g 0,010; eccipienti: poliossil-40-stearato g 5,000; alcool stearilico g 3,000; acido stearico g 19,000; isopropilmiristato g 10,000; butilidrossitoluene g 0,100; acido sorbico g 0,200; gomma xantano g 0,300; acqua depurata q.b. a g 100,000;

lozione allo 0,05%:

100 ml di lozione contengono: tretinoina g 0,050; eccipienti: alcool etilico g 50,000; butilidrossitoluene g 0,050; polietilenglicole 400 q.b. a ml 100,000;

lozione allo 0,25%:

100 ml di lozione contengono: tretinoina g 0,025; eccipienti: alcool etilico g 50,000; butilidrossitoluene g 0,050; polietilenglicole 400 q.b. a ml 100,000;

lozione allo 0,01%:

100 ml di lozione contengono: tretinoina g 0,010; eccipienti: alcool etilico g 50,000; butilidrossitoluene g 0,050; polietilenglicole 400 q.b. a ml 100,000;

garze medicate imbevute di lozione allo 0,05%:

1 garza medicata contiene: ml 1,4 circa di lozione allo 0,05%; 100 ml di lozione contengono: tretinoina g 0,050; eccipienti: alcool etilico g 50,000; butilidrossitoluene g 0,050; polietilenglicole 400 q.b. a ml 100,000.

Indicazioni terapeutiche: acne volgare. Fotodanneggiamento cutaneo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale in parola è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 117/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: METACAF (cefmetazolo) nella forma iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso.

Titolare A.I.C.: Società Italsuisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C., con sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco 54, codice fiscale 00758180152.

Produttore: produzione e controllo: società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. nello stabilimento di Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51; confezionamento: società Italsuisse S.a.s., nello stabilimento sito in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 1 flaconcino mg 500 + 1 fiala ml 3 di solvente I.M.;
codice: 027406014 (in base 10) 0U4CPY (in base 32);
prezzo: L. 13.850;
classe: *b)*.

b) 1 flaconcino mg 1000 + 1 fiala ml 3 di solvente I.M.;
codice: 027406026 (in base 10) 0U4CQB (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*.

c) 1 flaconcino mg 1000 + 1 fiala ml 10 di solvente E.V.;
codice: 027406038 (in base 10) 0U4CQQ (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*.

Composizione: iniettabile per via intramuscolare:

un flaconcino da mg 500 contiene: cefmetazolo sodico mg 523, pari a cefmetazolo mg 500. Una fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato mg 15, acqua p.p.i. q.b. a ml 3. Un flaconcino da 1000 mg contiene: cefmetazolo sodico mg 1046, pari a cefmetazolo mg 1000. Una fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato mg 15, acqua p.p.i. q.b. a ml 3. Iniettabile per via endovenosa: un flaconcino da mg 1000 contiene: cefmetazolo sodico mg 1046, pari a cefmetazolo mg 1000. Una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. q.b. a ml 10.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e o immunodepressi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato ad ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 161/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «EPOGAM» (acido gamolenico).

Titolare A.I.C.: Scotia Pharmaceuticals Limited - Woodbridge Meadows, Guildford Surrey GU1 1BA (Gran Bretagna) rappresentata in Italia dalla società Serono OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 04850290588.

Produttore: R.P. Scherer Ltd di Wiltshire (Gran Bretagna). Le operazioni terminali di inflaconamento, etichettatura, astucciamento e inserimento del foglio illustrativo vengono effettuate dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67 1988:

scatola da 1 flacone contenente 120 capsule;

codice: 027514013 (in base 10) 0U7P4X (in base 32);

prezzo: L. 46.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: acido gamolenico in olio di oenothera mg 40; eccipienti: d-alfa-tocoferil acetato mg 10; costituenti dell'involucro: gelatina mg 166, glicerolo mg 76, colorante bianco mg 0,005.

Indicazioni terapeutiche: Epogam è indicato nella terapia sintomatica dell'eczema atopico in concomitanza a terapia topica. Epogam si è rivelato particolarmente efficace nel rimuovere il prurito diffuso dell'eczema atopico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche:

Decreto n. 97/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «FLOCIPRIN» (ciprofloxacina) soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Produttore: Bayer AG di Leverkusen (Germania). Le operazioni di etichettatura, inserimento del foglio illustrativo e inscatolamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune, sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano, 2.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone per infusione endovenosa 100 mg/50 ml;

codice: 026663031 (in base 10) 0TFQ3R (in base 32);

prezzo: L. 35.100;

classe: *b)*.

Composizione: 1 flacone per infusione contiene: ciprofloxacina 100 mg (impiegata come lattato: 127,2 mg); eccipienti: acido lattico 32,76 mg, sodio cloruro 450 mg, acido cloridrico 4,5 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: Flociprin è indicato per il trattamento di infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da agenti sensibili alla ciprofloxacina per le quali il trattamento per via orale risulti inadeguato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 98/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CIPROXIN» (ciprofloxacina) soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05843130157.

Produttore: Bayer AG di Leverkusen (Germania). Le operazioni di etichettatura, inserimento del foglio illustrativo e inscatolamento sono effettuate sia dalla predetta società tedesca, sia dalla società Bayer Italia S.p.a., nello stabilimento consortile di Garbagnate Milanese (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67 1988:

1 flacone per infusione endovenosa 100 mg/50 ml;

codice: 026664033 (in base 10) 0TFR31 (in base 32);

prezzo: L. 35.100;

classe: *b)*.

Composizione: 1 flacone per infusione contiene: ciprofloxacina 100 mg (impiegata come lattato: 127,2 mg); eccipienti: acido lattico 32,76 mg, sodio cloruro 450 mg, acido cloridrico 4,5 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ciproxin è indicato per il trattamento di infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da agenti sensibili alla ciprofloxacina, per le quali il trattamento per via orale risulti inadeguato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 116/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TRAVISCO R» (trapidil) compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: Master Pharma S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse dosate a 200 mg.

codice: 027347071 (in base 10) 0U2L3Z (in base 32);

prezzo: L. 33.500;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: una compressa contiene: trapidil mg 200; eccipienti: metilcellulosa mg 45, idrossipropilcellulosa mg 45, lattosio mg 85, silice precipitata mg 2, magnesio stearato mg 3.

Indicazioni terapeutiche: cardiopatia ischemica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 118/1992 del 17 febbraio 1992

Specialità medicinale: «BIOPLEX NORMO» liofilizzato per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Dott. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Forlanini, n. 15, codice fiscale 00754530152.

Produttore: Dott. A. Torre farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento sito in Milano, via Forlanini n. 15.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

«800« 1 sacca in EVA per perfusione endovenosa da litri 5 contenente g 800 di l-aminoacidi:

codice: 027402104 (in base 10) 0U47VS (in base 32);

prezzo: L. 273.800;

classe: *h)*.

Composizione: miscela di l-aminoacidi: g 800. Ogni 100 g di miscela di aminoacidi contiene: l-isoleucina g 6,2, l-leucina g 8,6, l-lisina g 7,9 (come lisina acetato g 11,15), l-metionina g 4,0, l-fenilalanina g 4,9, l-treonina g 5,0, l-triptofano g 1,5, l-valina g 7,2, l-tirosina g 0,2, l-arginina g 10,5, l-istidina g 2,4, l-alanina g 12,0, acido l-aspartico g 2,7, acido l-glutammico g 4,8, glicina g 3,9, l-prolina g 11,4, l-serina g 6,8. Acetato (da lisina acetato): 424 meq per sacca. Azoto totale: 121,6 g per sacca. Osmolarità alla concentrazione del 16% in acqua per preparazioni iniettabili: 1360 mosm/l. pH: 7,2. Aminoacidi essenziali: g 362,4 per sacca.

Indicazioni terapeutiche: alimentazione parenterale - Integrazione di aminoacidi nella prevenzione e trattamento degli stati carenziali.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di medicinale che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

Decreto n. 162/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «PERFUSIN R» (trapidil) compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse dosate a 200 mg;

codice: 025881071 (in base 10) 0SPVHH (in base 32);

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992.

Composizione: una compressa contiene: trapidil mg 200; eccipienti: metilcellulosa mg 45, idrossipropilcellulosa g 45, lattosio mg 85, silice precipitata mg 2, magnesio stearato mg 3.

Indicazioni terapeutiche: cardiopatia ischemica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1992.

92A0964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Integrazione del comitato di sorveglianza presso alcune società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto in data 24 febbraio 1992, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha integrato il comitato di sorveglianza delle società Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a., Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a., Iniziative finanziarie immobiliari - Inifim S.p.a., Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a., Punta Volpe Gardens S.p.a., Ifid - Istituto finanziario italiano per la distribuzione S.p.a., General Business S.r.l., Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a., Costa Paradiso S.r.l., San Paolo immobiliare S.r.l., Immobiliare Cermilano S.r.l., La Torre S.r.l., Acquacultura S. Teodoro S.r.l., Iniziative assicurative S.r.l., Turimfin S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa, mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, dei signori:

Ardizzone Giannantonio, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938 e residente ad Alzano Lombarda (Bergamo), alla via Ripa n. 34;

Danovi avv. Remo, nato a Milano il 6 febbraio 1939 ed ivi residente alla via Guastalla n. 1.

92A0966

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 115 del 24 gennaio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale Turnaria di Arba - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arba, costituita l'8 febbraio 1970 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, viale della Repubblica, 74.

Con deliberazione n. 116 del 24 gennaio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Coop. edilizia Val Pesarina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prato Carnico, costituita il 23 giugno 1978 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Bello Renzo, con studio in Pasian di Prato, via S. Caterina, 33

92A0967

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 108 del 24 gennaio 1992 la sig.ra Gianna Modonutti, con studio in Udine via Tullio, 13, è stata nominata commissario liquidatore della «Coop. Agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torlano di Nimis, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 5959 del 22 novembre 1991, in sostituzione della rag. Marina Azzini, che non ha accettato l'incarico.

Con deliberazione n. 114 del 24 gennaio 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Euro Video Art - Soc. coop. a r.l.», con sede in Azzano Decimo, costituita il 1° dicembre 1988 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Gianfranco Renier, con studio in Pordenone via del Maglio, 2.

92A0968

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992 recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni immobili delle imprese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1992).

All'art. 5, comma 4, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 33, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... Non si tiene conto dei beni, dei costi incrementativi delle rivalutazioni *contabilizzate* nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita.» si legga: «... Non si tiene conto dei beni, dei costi incrementativi *e* delle rivalutazioni *contabilizzati* nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita.».

92A0998

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. MI/42 del 13 febbraio 1992, concernente la specialità medicinale «NITRODERM TTS» (nitroglicerina), riportato alla pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione del titolare A.I.C. è rettificata in: «*Ciba Geigy L.T.D. Basilea*»; inoltre, nell'oggetto del provvedimento, dove è scritto: «... della *sospensione* extravenosa ...», si legga: «... della *soffusione* extravenosa ...».

92A0997

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200